



DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Il Dirigente

Alla Spettabile

SOCIETÀ BIOTRONIK ITALIA S.P.A.
Via Delle Industrie N.11 CAP 20090
Vidromone, (MI)
P.IVA 09699320017

e.p.c Primario del Servizio di Cardiologia
Dr. Rulli Francesco
francesco.rulli@ifo.it

Pec: tender@pec.biotronikitalia.it

OGGETTO: RINNOVO ALLA SOCIETÀ BIOTRONIK ITALIA S.P.A DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N.1 PROGRAMMATORE PER L'INTERROGAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI CARDIACI (PACEMAKER, DEFIBRILLATORI, MONITOR CARDIACI A MARCHIO BIOTRONICK), INDISPENSABILE PER L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PRE E POST INTERVENTO OCCORRENTE ALLA UOSD DI CARDIOLOGIA DEGLI ISTITUTI.

CIG: Z52359D6E7

ART. 1

Si comunica che con determinazione n.241 del 2022 è stato disposto rinnovo del contratto in oggetto a codesta Società Biotronik Italia S.P.A., sita in Via delle Industrie n. 11, Vidromone, (MI), cap. 20090.P.IVA 09699320017, per l'appalto di fornitura di n.1 programmatore per l'interrogazione e la programmazione dei dispositivi impiantabili cardiaci, (pacemaker, defibrillatori, monitor cardiaci a marchio Biotronick), indispensabile per l'attuazione delle procedure pre e post intervento occorrente alla UOSD di Cardiologia degli Istituti, per il periodo 1 Ottobre

2021- 30 Settembre 2022 ed un importo di euro 1.525,00 Iva al 22% inclusa, ovvero euro 305,00 trimestrali, IVA 22% inclusa.

ART. 2

Con il rinnovo del presente contratto, la Società Biotronik Italia S.P.A., persegue nel rispetto delle obbligazioni già assunte con l'affidamento predisposto con determinazione n. 862/2020 e quindi con il precedente contratto di noleggio a cui integralmente si rimanda, continuando quindi ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

In caso di violazione dei predetti obblighi il contratto verrà risolto automaticamente ai sensi dell'art. 1456 del codice civile per le ipotesi previste dalla L. n.136/2010 e s.m.i.; a tal fine, in epigrafe, si riporta il relativo numero di CIG.

L'Operatore economico si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella "Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010", con la quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso, che qui si intende espressamente richiamata ancorché non materialmente allegata.

La stipulazione avviene a seguito della ricezione da parte di questa Stazione Appaltante della PEC contenente il file della presente lettera-contratto, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario.

ART. 3

La Società Biotronik Italia S.P.A. si impegna nuovamente al rispetto di tutte le disposizioni di servizio che verranno impartite dal R.U.P. Carol Scioscia ovvero dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quale il Primario del Servizio Cardiologia Dott. Francesco Rulli, nonché della normativa in tema di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i..

ART. 4

La Società Biotronik Italia S.P.A. espressamente accetta che al presente rapporto negoziale venga applicata la Disciplina Uniforme dei pagamenti di cui al DCA 308 del 3 luglio 2015, riconoscendo che i pagamenti in proprio favore potranno essere effettuati esclusivamente nel rispetto delle regole ivi stabilite.

È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Istituto, di interrompere la fornitura.

ART. 5

Sono, senza eccezione alcuna, interamente ed esclusivamente a carico dell'Aggiudicatario le spese di contratto ed accessorie, e cioè tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

ART. 6

Il presente contratto si intende risolto di diritto qualora dovesse essere accertata la carenza dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo all'Affidatario.

ART. 7

È fatto divieto assoluto alla Biotronik Italia S.P.A. di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa.

ART. 8

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Società Biotronik Italia S.P.A. e gli I.F.O. è competente il Foro di Roma ai sensi dell'art. 25 c.p.c..

Il Responsabile Unico del Procedimento, si rammenta essere la Dott.ssa Carol Scioscia per l'affidamento della prestazione in oggetto (carol.scioscia@ifo.it), al quale fare riferimento per qualsiasi comunicazione/informazione.

Con la sottoscrizione digitale del presente documento l'affidatario dichiara di aver letto e perfettamente compreso le clausole di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 che, pertanto, approva in maniera specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.

L'estensore

Dott.ssa Neri Grazia

Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione beni e servizi

Dott. Gianluca Moretti

Firmato digitalmente

Firma digitale del legale rappresentante della Ditta

Luca Torchi

_____ Amm. Delegato/Legale Rappresentante

firmato digitalmente